

La Federazione farà ricorso contro la sanzione dell'Antitrust

La Fnomceo ricorrerà contro la sanzione dell'Antitrust relativa ai divieti sulla pubblicità in materia sanitaria stabiliti dal codice deontologico del 2006 e dalle Linee guida applicative

Ammonta a 831.816 euro la sanzione che l'Antitrust ha comminato alla Fnomceo per "aver posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza, ai sensi dell'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, consistente nell'adozione e diffusione del Codice di deontologia medica 2006 e delle Linee Guida".

Né, secondo l'Authority, costituisce ravvedimento operoso la nuova formulazione del codice, approvata nel 2014. "Pur essendo stato eliminato dall'art. 56 il divieto di pubblicità promozionale – si legge infatti nel dispositivo – è ancora previsto... un generale divieto di pubblicità comparativa che ... oltre a non essere conforme al vigente dettato normativo, costituisce un'ingiustificata limitazione dell'attività promozionale delle professioni sanitarie". Il procedimento era partito dalle segnalazioni di Groupon, di alcune società che gestiscono studi odontoiatrici e di singoli professionisti, convocati in audizione o soggetti a sanzioni disciplinari da parte di alcuni Ordini provinciali. La Fnomceo – che entro il 31 gennaio 2015 dovrebbe presentare una relazione scritta per comunicare le "misure poste in atto per porre fine all'illecito" – ricorrerà presso le sedi previste. ■

IL COMMENTO

Difendere l'indipendenza della deontologia professionale

di Amedeo Bianco

Presidente della FNOMCeO

Mai, né ora né nel 2006, abbiamo inteso emanare un Codice contra legem. Ma neppure accetteremo che siano altri a scrivere il nostro Codice.

Al di là dei profili giuridici – che riproporremo nelle sedi opportune e che poco o nulla hanno rilevato nel procedimento istruttorio e in fase di dibattimento – questa vicenda esalta una questione fondamentale: la libertà e l'indipendenza della deontologia professionale, che trova la sua ragione di essere etica e civile nella garanzia dei diritti – in questo caso la tutela della salute – definiti fondamentali dalla nostra Costituzione. E ciò in un contesto normativo comunitario che non distingue, all'interno del mercato, le tipologie e le specificità dei diversi servizi.

Non siamo ostili alla pubblicità sanitaria e alle positive ricadute nel migliorare l'offerta di servizi e la libertà di scelta. Vogliamo però contrastare fenomeni e abusi di un'attività informativa e comunicativa che, come scritto nel nostro Codice 2014, sia "accessibile, trasparente, rigorosa e prudente" (art. 55), "veritiera, obiettiva, pertinente e funzionale all'oggetto dell'informazione, mai equivoca, ingannevole e denigratoria" (art. 56).

Ed è per questo che "non sono consentite forme di pubblicità comparativa sulle prestazioni" (art. 56) né "forme di pubblicità promozionale finalizzate a consentire la commercializzazione di prodotti sanitari" (art. 57).

A noi queste regole sembrano un punto di equilibrio alto tra i contenuti del diritto comunitario e il ruolo di verifica e di vigilanza che la legge ci attribuisce e che esercitiamo attraverso la deontologia. ■



Dal dentista interventi estetici limitati

Il Consiglio superiore di sanità si è espresso sulle competenze dell'odontoiatra limitando gli interventi di medicina estetica

Gli interventi estetici dell'odontoiatra "sono limitati alla terapia delle malattie e anomalie congenite e acquisite di denti, bocca, mascelle e relativi tessuti, quando la cura estetica è correlata all'iter te-

Era stato l'Ordine dei medici e odontoiatri di Roma a rivolgersi all'organo del ministero della Salute

rapeutico proposto al paziente e limitato alla zona delle labbra". Il parere è arrivato i primi giorni di ottobre e chiarisce le competenze dell'odontoiatra all'esecuzione di trattamenti di medicina estetica.

Era stato l'Ordine dei medici e odontoiatri di Roma a rivolgersi all'organo del ministero della Salute citando una diffusa prassi tra gli odontoiatri di eseguire interventi di correzione estetica di malformazioni e a chiedere indicazioni precise sulle competenze dell'odontoiatra. ■ (l.p.)

IL COMMENTO

Pensare a percorsi di apprendimento per gli odontoiatri

Il recente parere del Consiglio superiore di sanità sulla competenza degli odontoiatri a eseguire trattamenti di medicina estetica è assolutamente importante perché proviene dall'organismo deputato nel nostro sistema giuridico ad individuare gli orientamenti scientifici prevalenti nel campo della sanità.

Ma la questione è complessa e certamente rimangono ancora valide le indicazioni fornite più volte dalla Cao nazionale su una problematica che consente agli odontoiatri di svolgere attività a scopi estetico-terapeutico che spesso risolvono problemi di carattere psicologico. La conferma del diritto degli iscritti all'Albo degli odontoiatri di eseguire terapie con finalità di estetica sia pure nei limiti delle competenze disciplinate dall'articolo 2 della



di Giuseppe Renzo
Presidente CAO

legge 24 luglio 1985 n. 409 costituisce certamente un importante passo in avanti. Ma il rapporto di cura e il relativo piano terapeutico non si possono inquadrare solo individuando in modo asettico linee di confine tra le diverse competenze medico-chirurgiche e medico-odontoiatriche. È necessario considerare l'unitarietà del corpo umano e l'inevitabile sovrapposibilità di attività professionali.

Per questo, nel pieno rispetto del parere del Consiglio superiore di sanità, le riflessioni della comunità scientifica inducono a ritenere fondata la possibilità per l'odontoiatra di approfondire le competenze anche in questo campo introducendo specifici percorsi di apprendimento nell'ambito della medicina estetica nel corso di laurea di Odontoiatria e protesi dentaria. ■